## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (NA) MARINARI | Presidente |
| (NA) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) CAPOBIANCO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) QUARTA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore QUARTA FRANCESCO

Nella seduta del 09/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La ricorrente ha stipulato in data 15.4.2009, in occasione di un acquisto presso un rivenditore e per suo tramite, un contratto di finanziamento di € 236,00 finalizzato proprio all'acquisto del bene, contestualmente al quale era però prevista l'emissione di una carta di credito di tipo *revolving*.
Conclusasi negativamente l'interlocuzione preliminare con l'intermediario, con il presente ricorso la ricorrente contesta la regolarità dell'emissione di tale carta sollevando numerosi profili d'illegittimità: per la scarsa chiarezza in contratto circa le condizioni del relativo utilizzo; per violazione del divieto per gli intermediari di emettere strumenti di pagamento in assenza di una esplicita richiesta del cliente, formalizzata con la sottoscrizione di apposito e separato contratto; ma anche per violazione delle disposizioni in materia di promozione e conclusione di contratti di finanziamento, che prevedono l'obbligo per gli intermediari di avvalersi di agenti in attività finanziaria (nel caso di specie, l'operazione contrattuale era stata conclusa per il tramite del solo fornitore/rivenditore per l'acquisto di un bene durevole effettuato presso i suoi locali commerciali); nonché per violazione del requisito della forma scritta imposto dal T.U.B. in quanto la "mera sottoscrizione di una clausola

scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente" (richiama le decisioni ABF n. 650/2012 e n. 6183/2013). Per questi motivi, il contratto in esame sarebbe nullo per difetto di forma ex art. 117 TUB, con conseguente ripetibilità dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Conclude sottolineando che "la pretesa restitutoria nascente dall'accertata nullità ed efficacia del contratto non può essere limitata al solo capitale ma deve necessariamente comprendere, altresì, la corresponsione degli interessi".
Si è costituito l'intermediario, il quale fa innanzitutto presente che la linea di credito, riconosciuta alla ricorrente nell'aprile 2009, è stata ampiamente utilizzata nel corso degli anni "senza mai essere oggetto di contestazione, diniego o rifiuto"; tale utilizzo ha dato luogo a diverse erogazioni in favore della ricorrente, fino all'ottobre 2014 quando, per suoi perduranti inadempimenti, le è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine e la segnalazione a sofferenza (per un saldo negativo di € 1.740,34). Ciò posto, l'intermediario difende il rispetto dei requisiti di forma e contenuto della documentazione contrattuale, asserendo che il contratto si è perfezionato con l'accettazione scritta della "Richiesta di apertura di linea di credito con carta" in data 15.4.2009, mentre la carta le è stata trasmessa in conformità con quanto previsto dalle Condizioni Generali di contratto. Pertanto, il contratto sarebbe conforme alla normativa all'epoca vigente, indicando in modo analitico il tasso di interesse e ogni altra condizione praticata, inclusi eventuali interessi di mora. Quanto alla asserita violazione del d.lg. n. 374 del 1999 in materia di agenti in attività finanziaria, rappresenta che all'epoca della sottoscrizione del contratto non era desumibile un espresso divieto di collocamento delle carte revolving tramite i rivenditori dei beni finanziati, in quanto tale divieta sarebbe stato introdotto soltanto con il d.lg. n. 141 del 2010, in vigore dall'ottobre 2010, che comunque non prevede la sanzione della nullità del contratto collocato fuori sede.
Difendendo la conformità del proprio operato a buona fede e correttezza, chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto una tipologia di prodotto più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario, in ordine a presunte violazioni della normativa di trasparenza e all'asserita eccessiva onerosità delle condizioni praticate. Il contratto ha ad oggetto una linea di credito revolving utilizzabile anche mediante carta di credito (entro un limite di fido fissato in € 1.100,00), concessa al cliente in occasione dell'accensione di un finanziamento, finalizzato all'acquisto di un bene presso un fornitore convenzionato e collocato proprio per il tramite di quest'ultimo.
Dal punto di vista formale, la struttura dell'operazione da cui scaturisce l'odierna controversia presenta talune differenze rispetto allo schema già esaminato e censurato dal Collegio di coordinamento, con decisione n. 3257/12. Il credito rotativo non è infatti occasionalmente accostato al finanziamento "finalizzato" richiesto in via principale dal cliente, com'era nel caso esaminato dal Collegio; al contrario, formalmente costituisce l'oggetto principale dell'accordo intervenuto tra

cliente e intermediario, tant'è che l'erogazione richiesta ai fini dell'acquisto del bene è rappresentata come primo utilizzo della disponibilità concessa. In concreto, però, tale primo utilizzo è regolato a condizioni cd. promozionali (TAN 0,00%), assai differenti da quelle indicate per il successivo, normale svolgimento del rapporto (TAN 18,72%; TAEG 20,41%).

Il caso qui in esame presenta forti analogie nel confronto con altri già decisi dal Collegio di Roma (decisione n. 3574/2012) e da questo stesso Collegio (decisione n. 3265/2015, che non ha accolto il ricorso in ragione dell'insussistenza di un interesse ad agire in capo al cliente, non essendo stato provato che la carta revolving fosse stata addirittura mai emessa).

In favore dell'accoglimento del ricorso depone il richiamo della normativa in tema di offerta fuori sede di prodotti bancari e, in particolare, quella riferita agli agenti in attività finanziaria, ricordata dal ricorrente. Secondo l'art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999, la specifica attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo; qui è evidente che tale intermediazione non ha avuto luogo, essendo stato il prodotto collocato direttamente da un soggetto non abilitato. Rilevante è l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n. 485), a mente del quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria "la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari". Anche la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa ai «non-agenti», ma la carta di credito revolving non è solo «carta di pagamento» risolvendosi, come è noto, in una operazione di prestito assai complessa, onerosa e soprattutto a condizioni non sempre trasparenti (cfr. le censure rivolte al prodotto de quo nel provvedimento dell'AGCM n. 19621 del 12 marzo 2009).

Con Comunicazione del 20 aprile 2010, la Banca d'Italia ha «rammentato» (non «ipotizzato per la prima volta», come invece vuol intendere l'intermediario nelle proprie controdeduzioni) che «gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria».

Il mancato rispetto della citata normativa di settore induce il Collegio ad accogliere la spiegata domanda di nullità, con tutte le conseguenze restitutorie ex art. 2033 c.c.

Le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d'interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito (Collegio di coordinamento ABF, decisione n.

3257/2012). Nel ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti, poi, è escluso che possa darsi luogo alla capitalizzazione degli interessi, stante il divieto di cui all'art. 1283 c.c.
La declaratoria di nullità del contratto di credito revolving travolge l'intero regolamento, non soltanto le pattuizioni relative al capitale e agli interessi corrispettivi e di mora, naturalmente riguardando anche ogni altra voce di costo pattuita, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'indebito percettore.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo dei reciproci rapporti di debito e credito.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI